



Provincia di Lecco

Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca
Ufficio Rifiuti Industriali
Via Marco D'Oggiono, 15
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295239
Fax 0341.295237

Prot. n. 34009

Lecco, 11 AGO. 2004

Ditta IL TRASPORTO S.p.A.
Via Statale 59
23888 Perego

Sindaco
Comune di Perego
23888 Perego

A.R.P.A.
Via I° Maggio, 21/b
23848 Oggiono

Oggetto: accettazione garanzia finanziaria n. 2314 del 06.08.04 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, presentata dalla ditta IL TRASPORTO S.p.A. a fronte del Provvedimento Dirigenziale n. 375 del 5 agosto 2004, di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 27 e 28 nell'impianto sito in Perego (Lc) via Volta 29

Si comunica che la garanzia finanziaria n. 2314 del 06.08.04 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, presentata dalla ditta IL TRASPORTO S.p.A., così come prescritto nel provvedimento di autorizzazione di cui all'oggetto, è conforme alle disposizioni della delibera della Giunta Regionale n. 45274 del 24 settembre 1999.

Si provvede, pertanto, a notificare la presente per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Agli Enti in indirizzo si trasmette copia del Provvedimento Dirigenziale n. 375 del 5 agosto 2004 per le attività di competenza di ciascun Ente.

Distinti saluti,

IL RESPONSABILE DELL'U.O.
Rifiuti - Aria ed Energia
(ing. Adolfo Faletra)



Provincia di Lecco

Prot. Generale

n. 33330 del 05 AGO. 2004

Registro Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca

n. 375 del 05 AGO. 2004

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC), via Statale n. 59 ed insediamento in Perego (LC) via Volta n. 29.
Richiesta di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 27 e 28 nell'impianto sito in Perego (LC), via Volta n.29.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA, CACCIA E PESCA

VISTI:

- il D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art.5 del D.P.R. 915/82;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 15 maggio 1997, n.127;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6;

VISTA la d.g.r. n. 7/9497 del 21/06/2002 "Delega alla Province delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1 della l.r. 03 aprile 2001 n. 6";

VISTA la d.g.r. n. 7/7851 del 25/01/2002 "Delega alla Province delle funzioni amministrative ai sensi degli artt. 27 e 28 d.lgs n. 22/1997 e s.m.e i., in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 03 aprile 2001 n. 6";

RICHIAMATA la d.g.r. 24 settembre 1999, n. 45274 avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti ai sensi del d.lgs. n. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99" come integrata con d.g.r. 4 febbraio 2000, n. 48055;

RICHIAMATA la D.G.R. n. IV/45274 del 24 settembre 1999, con la quale sono state dettate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero rifiuti, come integrata con d.g.r. 48055 del 4 febbraio 2000;

VISTA l'istanza, agli atti provinciali n. 519 del 07 gennaio 2003, ed integrata con note agli atti provinciali n. 9831 del 3 marzo 2004, n. 16664 del 15 aprile 2004, presentata dalla ditta IL TRASPORTO S.p.A. avente sede legale in Perego, via Statale n. 59, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in Perego, via Volta 29, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dall'ufficio Rifiuti Industriali che in proposito precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Lecco è determinato in 60.221,41 euro ed è relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 337 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a 5.220,13 euro;
 - deposito preliminare (D15) di 195 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a 30.211,35 euro;
 - trattamento (D13 e D14) di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, in un impianto di potenzialità di 15.000 t/a, pari a 24.789,93 euro;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa, con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

PRESO ATTO che la conferenza tenutasi ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 22/1997 in data 19 maggio 2004 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione, subordinato alle prescrizioni di cui al verbale della conferenza di servizi;

VISTO il parere tecnico favorevole del Servizio Rifiuti Industriali qui allegato, ritenuto parte integrante e sostanziale del provvedimento;

VISTA la nota del 1 luglio 2004 n. prot. 28977, con cui la Regione Lombardia comunica la non assoggettabilità del progetto alla V.I.A. ai sensi del DPR 12 aprile 1996 e del d.p.c.m. 3 settembre 1999;

RITENUTO di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del comma 5 dell'art.27 del DLgs 22/97;

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32 dell'art. 17 della L.127/97;



DETERMINA

di approvare il progetto e di autorizzare la ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC) via Statale 59, alla realizzazione di un impianto in Perego (LC), via Volta n.29, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva, trattamento e deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire un termine massimo di un anno dalla data di approvazione del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione dei lavori stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;
3. di disporre che la ditta avvii l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione previo accertamento da parte della Provincia degli interventi realizzati; a tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia stessa che, entro 30 giorni, ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio può essere avviato;
4. di dare atto che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. n. 22/1997, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data della dichiarazione di congruità o comunque dal 30° giorno successivo alla comunicazione della fine dei lavori e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla sua scadenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/1980, ovvero a modifica dove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Lecco, a cui compete in particolare di accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/1980 e dell'art. 16 del r.r. 3/1982; per tale attività la Provincia di Lecco, ai sensi dell'art. 20 comma 2, del d.lgs. n. 22/1997 può avvalersi del supporto dell'A.R.P.A.;
7. di disporre che le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino le quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Lecco che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di far presente che il presente atto produce gli effetti del comma 5 dell'art. 27 DLgs 22/97;
10. l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Lecco è determinato in 60.221,41 euro ed è relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 337 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a 5.220,13 euro;
 - deposito preliminare (D15) di 195 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, pari a 30.211,35 euro;
 - trattamento (D13 e D14) di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero, in un impianto di potenzialità di 15.000 t/a, pari a 24.789,93 euro;la fideiussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;
11. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, al Comune di Perego ed all'A.R.P.A. di Lecco;

12. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione di cui al punto 10, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento alla Provincia di Lecco, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;
13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente alla accettazione della fideiussione di cui al punto 10;
14. di dare atto che tale provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;
15. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Il Dirigente
Settore Ambiente ed Ecologia
(Dottor Luciano Tovazzi)



ALLEGATO A
Al provvedimento dirigenziale

n. _____ del _____

Ditta: IL TRASPORTO S.p.A.
Sede legale: Perego (LC), via Statale 59
Sede operativa: Perego (LC), via Volta n.29

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 l'impianto è localizzato nel Comune di Perego (LC) in via Volta n. 29 e l'area interessata dall'insediamento ha superficie complessiva di 6600 mq, di cui 620 edificati;
- 1.2 l'area su cui insiste l'impianto è quella relativa al mappale n. 1369, ricadente, secondo il PRG vigente parte in zona "**D1: insediamenti produttivi**", e parte in zona "**E: verde agricolo in fascia di rispetto cimiteriale**", mentre secondo il PRG adottato con delibera del consiglio comunale in data 22/10/98 (atto n.40), parte in zona "**D1: insediamenti produttivi**" e parte in zona "**R2: rispetto ambientale in fascia di rispetto cimiteriale**"; la porzione Ovest del mappale 1369 non viene utilizzata in quanto interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale;
- 1.3 Nell'impianto vengono effettuate le operazioni di:
- messa in riserva (R13) di 337 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero;
 - deposito preliminare (D15) di 195 mc di rifiuti speciali non pericolosi destinati al recupero;
 - trattamento (D13 e D14) di rifiuti speciali non pericolosi
- 1.4 L'area dell'impianto risulta così suddivisa:
- **Area 1: messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (sup. 93m²)**
Vengono messi in riserva rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti assimilati agli urbani quali vestiti, imballaggi, carta, rottami ferrosi e non, legno. Volumetria complessiva 125 mc.
 - **Area 2: deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi (sup. 93m²)**
Adibita al deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rifiuti assimilati agli urbani costituiti quali vestiti, imballaggi, carta, rottami ferrosi e non, legno. Volumetria complessiva 125 mc.
 - **Area 3: trattamento (D13, D14) di rifiuti speciali non pericolosi (sup. 54m²)**
Adibita alla cernita manuale, all'adeguamento volumetrico mediante triturazione e vagliatura di rifiuti quali capi di abbigliamento e prodotti cosmetici provenienti da partite difettate, contraffatte o sequestrate. I rifiuti derivanti dalla pulizia stradale (CER 200303) sono vagliati al fine di separare la componente recuperabile (inerti e scarti verdi) da quella da inviare a smaltimento (plastica e rifiuti vari).
 - **Area 4: deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi (sup. 54m²)**
Adibita al deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi. Volumetria complessiva 70 mc.
 - **Area 5: messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi (sup. 108m²)**
Vengono messi in riserva rifiuti speciali non pericolosi. Volumetria complessiva 140 mc.
 - **Area 6: per la messa in riserva (R13) (sup. 90m²)**
Vengono messi in riserva rifiuti speciali non pericolosi. Volumetria complessiva 72 mc.

1.5 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

RIFIUTO		ATTIVITA'			
Codice CER	precisazioni	R13	D15	D13	D14
04.02.21		X	X	X	X
04.02.22		X	X	X	X
07.06.99		X	X	X	X
09.01.08		X	X		
09.01.10		X	X		
15.01.01		X	X		
15.01.02		X	X		
15.01.03	Codice specchio CER	X	X	X	X
15.01.04		X	X		
15.01.05		X	X		
15.01.06		X	X		
15.01.07		X	X		
15.01.09		X	X	X	X
15.02.03		X	X	X	X
16.01.17		X	X		
16.01.18		X	X		
16.01.19		X	X		
16.01.20		X	X		
17.02.01		X	X	X	X
17.02.02		X	X		
17.02.03		X	X		
17.09.04	Codice specchio CER	X	X		
20.01.01		X	X		
20.01.02		X	X		
20.01.10		X	X	X	X
20.01.11		X	X	X	X
20.01.38	Codice specchio CER	X	X	X	X
20.01.39		X	X		
20.03.07		X	X	X	X

1.6 I quantitativi massimi in giacenza sono:

ZONA	QUANTITATIVO	ATTIVITA'			
	MC	R13	D15	D13	D14
1	125	X			
2	125	X	X		
3	/	X		X	X
4	70	X	X		
5	140	X			
6	72	X			

1.7 Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero e smaltimento è pari a 15.000 t/anno e 50t/die;

1.8 La planimetria tav. 2 rev 2 viene allegata al presente provvedimento.

2. Prescrizioni

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti per territorio;
- 2.9 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;
- 2.10 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscono la dispersione dei rifiuti;
- 2.11 per i codici specchio 15.02.03, 17.09.04 e 20.01.38 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale; dovranno inoltre essere eseguite le previste verifiche dirette e tali da escludere la presenza di componenti pericolose;
- 2.12 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal d.p.c.m. 1.3.91, l. 447/95, d.p.c.m. 14.11.97 e successive modifiche e integrazioni; in particolare, dopo l'esecuzione delle opere dovranno essere effettuati nuovi rilievi fonometrici atti a documentare il rispetto dei limiti di zona e differenziali, per la rumorosità indotta dall'attività in progetto;
- 2.13 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue dovranno essere smaltite come rifiuto speciale o convogliate in fognatura previa autorizzazione dell'Ente Gestore della stessa;
- 2.14 per la parte coperta le superfici e le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per le operazioni di recupero, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti nei previsti pozzetti di raccolta a doppia tenuta;
- 2.15 il sistema di raccolta degli eventuali sversamenti deve essere mantenuto in condizioni di costante efficienza;
- 2.16 i sistemi di aspirazione dei fumi dei motori diesel delle macchine operatrici utilizzate all'interno del

- capannone dovranno essere convogliate all'esterno ed oltre il tetto, in conformità al disposto dell'art. 2.5.3.4 del vigente Regolamento Locale di Igiene;
- 2.17 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative.
- 2.18 la ditta dovrà presentare richiesta di nulla-osta inizio attività ai sensi del vigente Regolamento Locale di Igiene;
- 2.19 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per il territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



Provincia di Lecco

Settore Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca
Ufficio Rifiuti Industriali
Via Marco D'Oggiono, 15
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295239
Fax 0341.295237

Al Dirigente
Settore Ambiente ed Ecologia
Dott. Luciano Tovazzi
c/o sede

OGGETTO : ditta IL TRASPORTO S.p.A. con sede legale in Perego (LC), via Statale n. 59 ed insediamento in Perego (LC) via Volta n. 29.
Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nell'impianto sito in Perego (LC), via Volta n.29.

PARERE TECNICO

VISTI :

- il D.Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 7 giugno 1980, n. 94;
- il Regolamento Regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art.5 del D.P.R. 915/82;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 15 maggio 1997, n.127;
- la Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6;

PRESO ATTO che la ditta IL TRASPORTO S.p.A. di Perego (LC) con sede legale in Perego (LC), via Statale n.59 ha presentato domanda in data 08/02/03, al protocollo n.3121, relativa all'aggiornamento dell'autorizzazione ex artt. 31 e 33 del DLgs 22/97, di cui alla comunicazione del 14/09/98 e successive integrazioni con comunicazioni del 15/12/98, 28/11/00, 16/01/01 in adeguamento alla Decisione della Commissione della Comunità Europea n.2001/118/CE del 16/01/01 e successivi, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Perego, via Volta 29;

PRESO ATTO delle osservazioni e dei rilievi tecnici sollevati dagli Enti interessati in sede di Conferenza dei Servizi;

RILEVATO dalla documentazione prodotta a corredo dell'istanza che:

- o l'impianto è localizzato nel Comune di Perego (LC) in via Volta n. 29;
- o l'area interessata dall'insediamento ha superficie complessiva di 6600 mq, di cui 620 edificati;
- o l'area su cui insiste l'impianto è quella relativa al mappale n. 1369, ricadente, secondo il PRG vigente parte in zona "**D1: insediamenti produttivi**", e parte in zona "**E: verde agricolo in fascia di rispetto cimiteriale**", mentre secondo il PRG adottato con delibera del consiglio comunale in data 22/10/98 (atto

n.40), parte in zona “D1: insediamenti produttivi” e parte in zona “R2: rispetto ambientale in fascia di rispetto cimiteriale”; la porzione Ovest del mappale 1369 non viene utilizzata in quanto interessata dalla fascia di rispetto cimiteriale;

- risulta certificato che entro un raggio di 200 m. dall’impianto non esistono pozzi destinati alla captazione di acqua per il consumo umano;
- risulta certificato che l’area in oggetto non è interessata da vincolo idrogeologico nè da fasce di rispetto di pozzi, sorgenti e serbatoi;
- l’impianto è suddiviso nelle aree funzionali come da planimetria allegata , tav. 2 rev 2;
- I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (C.E.R.):

RIFIUTO		ATTIVITA'			
Codice CER	precisazioni	R13	D15	D13	D14
04.02.21		X	X	X	X
04.02.22		X	X	X	X
07.06.99		X	X	X	X
09.01.08		X	X		
09.01.10		X	X		
15.01.01		X	X		
15.01.02		X	X		
15.01.03	Codice specchio CER	X	X	X	X
15.01.04		X	X		
15.01.05		X	X		
15.01.06		X	X		
15.01.07		X	X		
15.01.09		X	X	X	X
15.02.03		X	X	X	X
16.01.17		X	X		
16.01.18		X	X		
16.01.19		X	X		
16.01.20		X	X		
17.02.01		X	X	X	X
17.02.02		X	X		
17.02.03		X	X		
17.09.04	Codice specchio CER	X	X		
20.01.01		X	X		
20.01.02		X	X		
20.01.10		X	X	X	X
20.01.11		X	X	X	X
20.01.38	Codice specchio CER	X	X	X	X
20.01.39		X	X		
20.03.07		X	X	X	X

- I quantitativi massimi in giacenza sono:

ZONA	QUANTITATIVO	ATTIVITA'			
	MC	R13	D15	D13	D14
1	125	X			
2	125	X	X		
3	/	X		X	X
4	70	X	X		
5	140	X			
6	72	X			

- Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di recupero e smaltimento è pari a 15.000 t/anno e 50t/die;

SI ESPRIME

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi ivi la competenza di altri Enti ed organismi dello Stato, parere tecnico favorevole subordinato alle seguenti prescrizioni:

- le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16/02/82 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'ARPA territorialmente competenti per territorio;
- I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale o il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B al d.lgs. 22/97;
- i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscono la dispersione dei rifiuti;
- per i codici specchio 15.02.03, 17.09.04 e 20.01.38 dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto, ad eccezione di quelle partite che

provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito, nel qual caso la certificazione analitica dovrà essere almeno semestrale; dovranno inoltre essere eseguite le previste verifiche dirette e tali da escludere la presenza di componenti pericolose;

- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal d.p.c.m. 1.3.91, l. 447/95, d.p.c.m. 14.11.97 e successive modifiche e integrazioni; in particolare, dopo l'esecuzione delle opere dovranno essere effettuati nuovi rilievi fonometrici atti a documentare il rispetto dei limiti di zona e differenziali, per la rumorosità indotta dall'attività in progetto;
- le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue dovranno essere smaltite come rifiuto speciale o convogliate in fognatura previa autorizzazione dell'Ente Gestore della stessa;
- per la parte coperta le superfici e le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature, compresi i macchinari per le operazioni di recupero, e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti nei previsti pozzetti di raccolta a doppia tenuta;
- il sistema di raccolta degli eventuali sversamenti deve essere mantenuto in condizioni di costante efficienza;
- i sistemi di aspirazione dei fumi dei motori diesel delle macchine operatrici utilizzate all'interno del capannone dovranno essere convogliate all'esterno ed oltre il tetto, in conformità al disposto dell'art. 2.5.3.4 del vigente Regolamento Locale di Igiene;
- le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative.
- la ditta dovrà presentare richiesta di nulla-osta inizio attività ai sensi del vigente Regolamento Locale di Igiene;
- ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per il territorio.


Per quanto si attiene ai piani di ripristino ambientale e di sicurezza, si precisa quanto segue:

○ Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

○ Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

L'Istruttore Tecnico
Ufficio Rifiuti Industriali
(dott. Giuliano Melloni)


Il Responsabile U.O.
Rifiuti - Aria ed Energia
(Ing. Adolfo Faletta)

